

COMUNE DI PARMA

ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DIRETTO A MINIMIZZARE GLI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO (BAR/RISTORANTI, CIRCOLI PRIVATI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE AI SOCI, ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI ALIMENTARI QUALI AD ES. PIZZERIE DA ASPORTO, KEBAB, GELATERIE, ETC.), AI SENSI DELL'ART. 13 DEL "REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NEI CENTRI URBANI" APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 37 DEL 27/05/2014 E S.M.I. (D.C.C. n. 54 del 28/09/2020) E DELL'ORDINANZA SINDACALE PROT. N. 158674 - REP. OSFP/2020/60 DEL 06/10/2020.

Tra

Il Comune di Parma (C.F. e P.I. 00162210348) legalmente rappresentato dall'Arch. Costanza Barbieri - in qualità di Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia (Decreto Sindacale DSMG/2022/43 PG. n. 242102 del 15/12/2022), domiciliata per la carica presso la Sede Municipale e legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale (di seguito definito semplicemente Comune) ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1386 del 05/08/2014 e S.m.i.

E

BATTECCA ISABELLA, legale rappresentante *pro tempore* della Società "CASA DEL FORMAGGIO S.A.S. DI BATTECCA ISABELLA E C."

(P.Iva: 00958250342), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sita in Parma, Strada Nino Bixio n. 106/C - 106/D - tipologia di attività: **tavola calda**.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27 maggio 2014 (integrata e modificata con D.C.C. n. 54 del 28/09/2020), è stato approvato il "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani", che prevede quanto di seguito:

- All'art. 7, co. 2 bis, del suddetto regolamento, con riferimento alle attività economiche localizzate all'interno della area zonizzata che ricomprende anche Strada Nino Bixio, luogo di ubicazione del Pubblico Esercizio di cui al presente accordo, vengono individuati specifici orari di chiusura, che normalmente non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al giovedì e, il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, le ore 01.00 del giorno successivo;

- All'art. 7, co. 3, del suddetto Regolamento, prevede che possano essere concesse deroghe agli orari stabiliti, ad integrazione delle singole autorizzazioni, ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche del comparto, che comportano l'assunzione dei almeno tre degli impegni di cui all'art. 13 del Regolamento

medesimo (da individuarsi a discrezione dell'Amministrazione Comunale), al fine di minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione;

- All'art. 12 del Regolamento nell'ambito della zonizzazione individuata, è disposta l'inibizione all'apertura nell'ambito della zonizzazione di cui all'art. 7, co. 2 bis, del presente Regolamento, di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città. Possono essere concesse, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento, eventuali deroghe i cui termini e modalità sono disciplinati organicamente nell'ambito della regolamentazione settoriale inerente la somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che

- con Ordinanza Sindacale Prot. n. 158674 - Rep. OSFP/2020/60 del 06/10/2020 è stata adottata, in ottemperanza ai predetti indirizzi consiliari, la disciplina degli orari delle attività di esercizio pubblico (bar/ristoranti, circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci, esercizi commerciali ed esercizi artigianali alimentari) con impatto esterno, operanti all'interno della zonizzazione che ricomprende Strada Nino Bixio, le quali attività devono osservare i seguenti orari di attività:

- dalla domenica al giovedì, non potranno superare le ore

24.00;

- il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, non potranno superare le ore 01.00 del giorno successivo.

- la succitata Ordinanza sindacale prevede che gli esercenti interessati dalle disposizioni di cui al precedente articolo, potranno chiedere l'autorizzazione a protrarre l'attività di un'ora, previa sottoscrizione di appositi accordi tra esercenti e Comune, integrativi delle singole autorizzazioni, stipulati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Convivenza, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche del comparto, che comportino:

- l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione;
- la previsione, in caso di reiterate violazioni da parte degli esercenti, della riduzione degli orari a quelli di partenza, ovvero della modifica delle condizioni di esercizio dell'attività.

La concessione di tali deroghe presuppone che l'esercizio interessato non abbia commesso violazioni amministrative concernenti gli orari di esercizio accertate con provvedimento esecutivo nei sei mesi antecedenti.

- **Dato atto che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/281 del 04/11/2020 è stata adottata la Disciplina delle fasi organizzative e procedurali relative al "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di

esercizio pubblico e svago nei centri urbani", approvato in formulazione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i.- "Norme di organizzazione procedimentale e schema di accordo tra esercenti e Amministrazione comunale, così come modificate in ottemperanza alla Deliberazione Consiliare n. 54 del 28/09/2020";

Dato atto che il Settore Attività Produttive ed Edilizie è stato individuato quale struttura comunale competente all'espletamento dell'istruttoria dei procedimenti derivanti dal Regolamento per la convivenza e dall'Ordinanza sindacale attuativa;

Vista l'istanza di autorizzazione per l'apertura di nuova attività di somministrazione alimenti e bevande prot. n. 295106 del 08/11/2024, presentata dalla sig.ra BATTECCA ISABELLA, legale rappresentante pro tempore della Società CASA DEL FORMAGGIO S.A.S. DI BATTECCA ISABELLA E C. (P.Iva: 00958250342), volta ad insediare, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Convivenza, un nuovo esercizio di somministrazione alimenti e bevande, a titolo prevalente ed a basso impatto, nei locali siti in Strada Nino Bixio n. 106/C - 106/D, Parma, all'interno dell'area zonizzata di cui all'art. 7, comma 2 bis del suddetto regolamento.

Preso atto delle risultanze istruttorie

Vista la Determinazione dirigenziale n. ... del .../2024, con cui è stato approvato il presente schema di accordo;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1(oggetto)

Il presente accordo contiene le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione rilasciata alla Sig.ra BATTECCA ISABELLA, legale rappresentante *pro tempore* della Società CASA DEL FORMAGGIO S.A.S. DI BATTECCA ISABELLA E C. (P.Iva: 00958250342), per insediare in Parma, Strada Nino Bixio n. 106/C - 106/D, e, pertanto all'interno dell'area zonizzata di cui all'art. 7, comma 2 bis, del richiamato regolamento, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a titolo prevalente e a basso impatto;

Art. 2 (impegni ed obblighi dell'istante)

L'istante, Sig.ra BATTECCA ISABELLA, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di ben conoscere il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani e si obbliga, ai sensi dell'art.13 del Regolamento stesso e dell'Ordinanza sindacale n. 158674 REP./OSFP/2020/60 del 6/10/2020, a rispettare i sottoelencati impegni:

- a) aprire l'esercizio anche in orari diurni;
- b) astenersi dall'esercitare attività di intrattenimento musicale;
- c) eseguire, attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a proprio carico, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abita-

zioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge;

d) esercitare adeguati controlli ed assumere ogni utile iniziativa da parte del gestore affinché gli avventori evitino comportamenti inopportuni in grado di generare qualsiasi forma di inquinamento acustico all'interno e all'esterno del locale, nelle aree di pertinenza, a maggior ragione in prossimità dei fabbricati residenziali presenti;

e) posizionare dei contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (con la funzione di garantire, anche durante l'orario di apertura dell'attività, la maggior pulizia dell'area); al termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell'esercente;

f) non ospitare all'interno dei locali un numero di avventori superiore a quello previsto nella relazione acustica a firma del Per. Ind. Gianluca Mainardi, datata 24 ottobre 2024, (30 avventori), e negli spazi esterni di pertinenza (non superiore a 30 avventori e solo fino alle ore 23.00), e, comunque, attenersi a quanto puntualmente stabilito dai competenti Uffici, previa acquisizione dei necessari pareri tecnici, sospendendo la somministrazione qualora risulti superato l'affollamento massimo dei locali e degli spazi esterni;

g) astenersi dall'esercitare attività di intrattenimento musicale e l'impianto di diffusione sonora all'interno del locale dovrà essere utilizzato a volume moderato, esclusivamente per

diffondere musica di sottofondo volta a favorire la convivialità, e non con finalità volte all'intrattenimento musicale e/o danzante, non è consentita l'installazione di diffusori acustici esterni;

h) a fronte della necessità di garantire la salute e sicurezza dei frequentatori, un'ordinata e civile convivenza con i residenti, nonché l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale, la disponibilità ad utilizzare, su semplice richiesta dell'Amministrazione, Referenti per la sicurezza - Street Tutor (ex art. 9 della L.R. n. 24/2003), eventualmente anche in maniera coordinata con le altre attività economiche presenti nella zona, che controllino che la clientela non adotti comportamenti inopportuni negli spazi esterni, anche pubblici, adiacenti il locale e, in particolare, in prossimità di fabbricati residenziali e di immobili e monumenti di particolare pregio artistico-culturale e storico-architettonico presenti nell'area;

i) adottare la massima cura durante le operazioni di apertura e chiusura del locale (in orari che possono coincidere con gli orari del riposo dei recettori), applicare feltrini sotto sedie e tavoli ed evitare il loro trascinamento in occasione delle operazioni di pulizia e nelle prime ore del mattino od in tarda serata, in modo da non recare disturbo al vicinato;

j) provvedere all'implementazione di ulteriori sistemi di miti-

gazione del rumore qualora, per motivi attualmente non ipotizzabili, dovesse rendersi necessario per preservare la convivenza con le funzioni residenziali o per salvaguardare la salute dei cittadini, la tutela dei lavoratori e l'ambiente;

k) non eccedere gli orari di apertura previsti dall'Ordinanza prot. n. 158674 del 06/10/2020; eventuali deroghe potranno essere richieste ai sensi del Regolamento per la Convivenza deliberazione di C.C. n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i;

l) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi, e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione;

m) rispettare quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico (approvato con Delibera di consiglio n. 47 del 21/04/2022 e, in particolare, dall'art. 5;

2. Si impegna, altresì, comunque a:

- comunicare all'interno del locale, attraverso apposito cartello segnaletico, la piena ed effettiva fruibilità a titolo

gratuito, dei servizi igienici;

- astenersi dal pubblicizzare in tutte le forme (es. attraverso internet/social network) offerte speciali relative alla somministrazione o vendita di alcolici. Sono fatte salve le promozioni nella somministrazione/vendita di alcolici legate alla degustazione di prodotti e al consumo di bevande tipiche (ad es. birre artigianali)

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a:

- produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti;
- conservare il presente accordo unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e ad eventuale autorizzazione richiesta per la deroga degli orari, ed esporre la documentazione ai fini di eventuali controlli amministrativi eseguiti dal personale di vigilanza che ne faccia richiesta;

Dichiara, altresì, di essere consapevole che:

- la deroga all'inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente in area zonizzata presuppone il costante mantenimento degli impegni assunti con il presente accordo. La violazione degli stessi è soggetta a quanto previsto dall'art. 4 del presente accordo.
- Il presente accordo dovrà essere rispettato dai gestori e dai loro collaboratori/dipendenti che dovranno essere preventivamente informati e formati sul rispetto dello stesso.

Art. 3 (durata, variazioni e recesso)

1. Il presente accordo è valido dalla sottoscrizione dello stesso da parte delle parti interessate;
2. In caso di variazione della titolarità dell'esercizio, di modifica del legale rappresentante o della ragione sociale o di variazione di altri elementi che determinino una modifica sostanziale dell'attività, dovrà essere presentato nuovo titolo abilitativo e, fino alla stipula di eventuale nuovo accordo, gli impegni del presente rimarranno vincolanti anche per il nuovo titolare o legale rappresentante.
3. Qualora venissero utilizzati impianti di diffusione sonora o si volesse iniziare attività per lo svolgimento di trattenimenti musicali, dovrà essere presentata idonea istanza/comunicazione, con l'obbligo di rispettare quanto indicato nella normativa di riferimento;
4. Qualora l' esercente intendesse recedere dal presente accordo, tale recesso produrrà effetti dalla data indicata dal titolare e comporterà la perdita di efficacia del titolo abilitativo all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;

Art. 4 (sanzioni, revoca e decadenza dell'accordo)

1. La violazione dell'orario di chiusura comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza Sindacale n. 158674 - Rep. 2020/60 del 6/10/2020;
2. La violazione degli altri impegni assunti con il presente accordo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.

17 del regolamento convivenza.

3. Le violazioni recidive superiori alla seconda nel corso di un anno comportano, ove prevista nel quadro normativo di tempo in tempo vigente e qualora applicabile alla tipologia di attività oggetto del presente accordo, la sospensione dell'attività fino ad un massimo di gg. 5 (cinque).

4. L'accordo potrà essere dichiarato decaduto in ogni momento, subordinatamente a valutazioni di carattere generale ed oggettive in termini di perseguimento dei valori tutelati dal Regolamento, anche a prescindere dall'inosservanza da parte del gestore degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo, con applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge in ordine al titolo abilitativo.

Art. 5 (controversie)

1. In caso di controversie inerenti l'esecuzione del presente accordo non risolvibili dalle parti è competente il Foro di Parma.

Parma, li _____

Per il Comune di Parma _____

Parma, li 15/11/24

L'esercente

